



(ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2007-2010 per la formazione professionale)

VERBALE N. 3 DEL 27 OTTOBRE 2009

Il giorno 27 ottobre 2009, presso la sede nazionale Enaip di via Marcora, 18 in Roma, si è riunita la CPBn con la presenza dei seguenti componenti:

- **effettivi:** Sergio Pugliano, Piera Monni, Franco Bissaro, Giovanni Lo Cicero, Elio Formosa, Lello Macro

- **supplenti:** Enrico Millefanti, Walter Ghini, Pasquale Ransenigo, Silvestro Lupo

Constata la presenza del numero legale, il Presidente pro tempore Lello Macro ricorda i punti all'ordine del giorno:

- a) esame della richiesta di interpretazione autentica avanzata da FORMA e FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e Snals-Confesal Veneto in data 22 giugno 2009, pervenuta in data 21.9.2009 (all. n. 1);
- b) esame della richiesta di interpretazione autentica avanzata dalla Commissione Paritetica Bilaterale regionale della Lombardia in data 14 settembre 2009 (all. n. 2).

In merito al punto a) dell'o.d.g., la CPBn rileva che i due quesiti, congiuntamente esaminati, si riferiscono esclusivamente alle ore straordinarie e non alle altre tipologie di ore previste dal comma 2 dell'art. 39 del CCNL.

Al riguardo la CPBn, all'unanimità, ritiene che non sussistano dubbi interpretativi in quanto:

- 1) il comma 5 dell'art. 38 stabilisce “ 5. Per tutto il personale, le ore che superano le 36 settimanali, sono retribuite come straordinario.”;
- 2) il comma 5 dell'art. 39 stabilisce: “5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba saldare un debito verso la Banca delle ore.”

In relazione al punto b) dell'o.d.g., la CPBn rileva preliminarmente che l'istituto delle “ore supplementari” attiene alla materia del part-time, disciplinata dall'art. 23 del CCNL.

Nel merito del quesito, unanimemente la CPBn:

- 1) richiama l'art. 38, comma 5 del CCNL: “ 5. Per tutto il personale, le ore che superano le 36 settimanali, sono retribuite come straordinario.”;
- 2) richiama l'art. 38, comma 8: “Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo o con l'istituto della Banca delle ore”;
- 3) richiama l'art. 39, comma 5: “5. Ogni maggiorazione della retribuzione oraria derivante da qualsiasi istituto contrattuale sarà liquidata con il periodo di paga corrente, eccetto che nel caso in cui si debba saldare un debito verso la Banca delle ore”.
- 4) chiarisce che, nel caso del riposo sostitutivo valgono le modalità e le eventuali maggiorazioni concordate in sede di contrattazione territoriale;
- 5) chiarisce infine che, nel caso dell'utilizzo della Banca delle ore, se le ore vengono richieste dal lavoratore a credito per successive fruizioni di ore/giorni di permesso, non spetta il pagamento della maggiorazione, anche nel caso di superamento delle 36 ore settimanali.

La Commissione, onde evitare disguidi nelle comunicazioni con gli organismi che hanno titolo ad adire alla stessa, ai sensi dell'allegato n. 2, punto 3.3 del vigente CCNL, ricorda che tutta la corrispondenza va inviata al presidente pro-tempore:



**Commissione
Paritetica
Bilaterale
Nazionale**

(ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2007-2010 per la formazione professionale)

Lello Macro
c/o UIL Scuola
via Marino Laziale, 44
00179 Roma
Tel. 06 7846941
Fax 06 7842858
e-mail: lmacro@uilscuola.it

Letto, approvato e sottoscritto:

FORMA: Pugliano	(firmato)	FLC CGIL: Lo Cicero	(firmato)
FORMA: Monni	(firmato)	CISL SCUOLA: Formosa	(firmato)
FORMA: Bissaro	(firmato)	UIL SCUOLA: Macro	(firmato)
		SNALS CONFSAL: Lupo	(firmato)

Roma, 27 ottobre 2009